



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Repertorio Atti n. 1453 del 30 maggio 2002

**CONFERENZA STATO- REGIONI
SEDUTA DEL 30 MAGGIO 2002**

OGGETTO: Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulle modifiche al calendario della vaccinazione antipoliomelitica.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano

VISTI gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione e che prevedono che i suddetti accordi sono conclusi al fine di coordinare l'esercizio di rispettive competenze per svolgere attività di interesse comune;

VISTO l'Accordo sancito da questa Conferenza, nel corso della seduta del 22 novembre 2001, sui Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, adottati dal Governo con il d.P.C.M del 29 novembre 2001;

VISTO lo schema di decreto del Ministro della salute, trasmesso l'8 maggio 2002, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, recante modifiche al calendario della vaccinazione antipoliomelitica, per il parere di questa Conferenza;

CONSIDERATO che, in sede tecnica il 15 maggio 2002, i rappresentanti regionali, hanno proposto alcune modifiche allo schema di decreto, proponendo altresì che i contenuti dello stesso divengano oggetto di un accordo da sancire in Conferenza Stato - Regioni, tenuto conto delle competenze attribuite alle Regioni dal Titolo V° della Costituzione e di quelle dello Stato relative agli impegni nei confronti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e al conseguimento dei livelli essenziali di assistenza;

TENUTO CONTO che, su tale richiesta, i rappresentanti del Ministero della salute si sono riservati una verifica presso la propria Amministrazione e che il citato Ministero con le successive note del 17 e del 21 maggio 2002 ha trasmesso lo schema di decreto, aggiornato a seguito delle modifiche apportate in sede tecnica Stato-Regioni, ed ha comunicato la disponibilità a definire preventivamente, con apposito Accordo da sancire in questa sede, quanto previsto nel suddetto schema di decreto, sulla scorta della specifica richiesta avanzata dai rappresentanti regionali in sede tecnica il 15 maggio 2002 ;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, il rappresentante del Ministero della salute ha osservato che, nel testo dell'accordo in esame, per mero errore materiale, non è stata inserita la seguente frase: "sentito il parere del Consiglio superiore di sanità", chiedendo che venisse inserita;

CHE i Presidenti delle Regioni hanno dichiarato di accogliere tale richiesta;

ACQUISITO l'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e Province autonome, espresso ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

sancisce tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il seguente accordo nei termini sottoindicati:

- Considerata l'opportunità di fornire al Servizio Sanitario Nazionale, in tema di vaccinazioni, strumenti operativi atti a conseguire gli specifici obiettivi in materia, al fine di garantire una profilassi vaccinnica efficace ed uniforme in tutto il territorio nazionale ;
- Riconosciuta la necessità di modificare il calendario della vaccinazione antipoliomelitica , ai fini dell'uniformità della strategia di immunizzazione, con l'utilizzo esclusivo di vaccino antipoliomelitico inattivato, alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica nazionale, europea e globale di tale malattia;

Il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano convengono quanto segue:

1. La vaccinazione antipoliomielitica obbligatoria dei bambini va effettuata secondo il calendario di seguito specificato:
 - a) prima dose di vaccino antipoliomielitico inattivato potenziato (contenente 40 Unità di antigene D per il poliovirus tipo 1, 8 Unità di antigene D per il poliovirus tipo 2 e 32 Unità di antigene D per il poliovirus tipo 3) nel corso del terzo mese di vita (a partire dal compimento della ottava settimana);
 - b) seconda dose di vaccino antipoliomielitico inattivato potenziato (contenente 40 Unità di antigene D per il poliovirus tipo 1, 8 Unità di antigene D per il poliovirus tipo 2 e 32 Unità di antigene D per il poliovirus tipo 3) nel corso del quinto mese di vita, e comunque non prima che siano trascorse sei settimane dalla somministrazione della prima dose;
 - c) terza dose di vaccino antipoliomielitico inattivato potenziato (contenente 40 Unità di antigene D per il poliovirus tipo 1, 8 Unità di antigene D per il poliovirus tipo 2 e 32 Unità di antigene D per il poliovirus tipo 3) in un periodo di tempo compreso tra l'undicesimo ed il dodicesimo mese;
 - d) quarta dose di vaccino antipoliomielitico inattivato potenziato (contenente 40 Unità di antigene D per il poliovirus tipo 1, 8 Unità di antigene D per il poliovirus tipo 2 e 32 Unità di antigene D





Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

per il poliovirus tipo 3) somministrata nel corso del terzo anno di vita e, comunque non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla somministrazione della terza dose.

2. Ai fini del perseguimento di obiettivi di sanità pubblica adeguati alla situazione epidemiologica corrente ed in linea con gli enunciati del PSN 1998-2000, per la vaccinazione antipoliomielitica è consentita l'utilizzazione di vaccini combinati commercializzati in Italia anche secondo schemi diversi da quelli previsti nei relativi foglietti illustrativi, purché rispondenti al protocollo previsto nel presente Accordo.
3. Ai bambini che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno già iniziato ma non completato la vaccinazione antipoliomielitica, si applicano le disposizioni di cui al punto 1.
4.
 - 4.1 Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle specifiche competenze, attuano la sorveglianza delle attività di prevenzione vaccinale della poliomielite, con particolare riguardo ai fenomeni di ritardo nel completamento del ciclo primario di vaccinazione (tre dosi nel corso del primo anno di vita), mettendo in atto, ove necessario, adeguati interventi correttivi.
 - 4.2 Le regioni e le province autonome forniscono al Ministero della salute, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle coperture vaccinali nei confronti della poliomielite nei bambini di età inferiore a 24 mesi realizzate nell'anno precedente.
5. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle specifiche competenze, proseguono la sorveglianza della paralisi flaccida acuta, secondo i protocolli raccomandati dall'OMS ed attuati secondo le indicazioni del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, quale attività determinante ai fini dell'eradicazione della poliomielite e delle valutazioni per gli adeguamenti delle strategie vaccinali antipoliomielite.
6. Il Ministero della Salute si impegna ad attivare le procedure per la realizzazione di scorte di vaccino antipoliomielitico orale a livello nazionale a partire dal 1° gennaio 2003 e, con successivo Accordo, le modalità organizzative e di gestione delle suddette scorte con le regioni e le province autonome, per eseguire immediatamente interventi straordinari di vaccinazione antipoliomielitica in caso di importazione di poliovirus selvaggi.
Le regioni e le province autonome assicurano la disponibilità di vaccino antipoliomielitico orale fino al 31 dicembre 2002.



Il Segretario
Dr. Riccardo Carpino

Riccardo Carpino



Il Presidente
Sen. Enrico La Loggia

Enrico La Loggia